GUIDA PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI IMPRENDITORI IN ITALIA

Diritti e Doveri

Il cittadino extracomunitario che intende svolgere in Italia attività lavorativa autonoma deve possedere **idoneo permesso di soggiorno**, ossia valido per l'esercizio di lavoro autonomo.

Chi invece non è in possesso di idoneo permesso di soggiorno o intende entrare in Italia per svolgere una attività lavorativa autonoma, deve preventivamente ottenere l'attestazione dei parametri finanziari e, in caso di svolgimento di attività soggetta a titoli abilitativi/autorizzativi comunque denominati il nulla-osta all'esercizio della stessa.

Entrambi i documenti servono rispettivamente per il rilascio del visto di ingresso e per la conversione del permesso di soggiorno.

ATTESTAZIONE DEI PARAMETRI FINANZIARI e NULLA-OSTA EXTRACOMUNITARI

L' Attestazione dei parametri finanziari è il documento rilasciato dalla Camera di Commercio che attesta l'ammontare della disponibilità finanziaria minima di riferimento per lo svolgimento di attività lavorativa autonoma, anche in riferimento a stranieri che intendono operare come soci prestatori d'opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni.

Il *Nulla-osta* è la dichiarazione rilasciata dalla autorità competente attestante l'assenza di motivi ostativi al rilascio di titolo abilitativo o autorizzatorio comunque denominato (esempio: il comune rilascia il nulla-osta per l'attività di commercio al dettaglio o ambulante; la camera di commercio rilascia il nulla-osta per l'attività di commercio all'ingrosso).

Qualora si tratti di attività soggette a titoli abilitativi/autorizzativi comunque denominati rientranti nella competenza di altre pubbliche amministrazioni, il nulla-osta viene rilasciato da queste ultime.

Per le attività libere per le quali non sono previste abilitazioni, licenze, autorizzazioni o dichiarazioni preventive di inizio attività, ma soggette alla iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, la Camera di Commercio rilascia comunque attestazione relativa a tale circostanza.

L'attestazione del parametri finanziari è rilasciata dalla Camera di Commercio quando l'attività che il cittadino extracomunitario intende svolgere ha **carattere imprenditoriale**.

La Camera di Commercio non è tenuta al rilascio della attestazione nel caso di consulenti e liberi professionisti.

L'attestazione non è necessaria per gli stranieri che intendono svolgere in Italia una attività di lavoro autonomo ricoprendo cariche sociali di società già attive in Italia.

Gli importi dei parametri finanziari sono fissati periodicamente con deliberazione della Giunta.

La competenza al rilascio dell'attestazione e del nulla-osta è della Camera di Commercio nella cui provincia il cittadino extracomunitario intende svolgere l'attività di impresa.

L'attestazione e il nulla-osta hanno validità TRE MESI dalla data del rilascio.

1. Modalità per la richiesta della attestazione dei parametri finanziari.

Per ottenere il rilascio della attestazione dei parametri finanziari è necessario presentare il previsto modello di domanda alla Camera di commercio – Settore Anagrafe-Economica.

La domanda va sottoscritta con firma semplice del richiedente:

- allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità
- esibendo permesso di soggiorno valido se il richiedente è soggiornante in Italia. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto deve essere esibita copia della ricevuta postale di presentazione della domanda di rinnovo.

La domanda può essere presentata anche da un procuratore; in tal caso la domanda va sottoscritta da quest'ultimo:

- allegando fotocopia del suo documento di identità in corso di validità
- esibendo atto di procura in originale.

La procura può essere:

- redatta in italiano da notaio italiano:
- redatta all'estero nella forma di atto notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata) in lingua straniera: in tal caso deve essere completa di legalizzazione o timbro di Apostille (a seconda dello stato estero) da parte della competente autorità straniera e con traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, o da un traduttore ufficiale con asseverazione resa con giuramento da parte del traduttore davanti ad un Tribunale italiano o tradotta da notaio esercente in Italia che conosce la lingua straniera e presso il quale la procura va depositata prima di essere utilizzata in Italia;
- redatta all'estero in lingua straniera: in tal caso deve essere completa di legalizzazione o timbro di Apostille (a seconda dello stato estero) da parte della competente autorità straniera e con traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero o da un traduttore ufficiale con asseverazione resa con giuramento da parte del traduttore davanti ad un Tribunale italiano;
- redatta all'estero in lingua italiana: in tal caso deve essere completa di legalizzazione o timbro di Apostille (a seconda dello stato estero) da parte della competente autorità straniera.

Il **Regolamento Camerale** approvato con delibera della Giunta contenente la disciplina delle modalità di determinazione e rilascio delle attestazioni dei parametri di disponibilità delle risorse finanziarie per l'inizio di attività di lavoro autonomo da parte di cittadini extracomunitari di cui al D.P.R. 394/1999, ha previsto tre diverse modalità di esercizio:

- attività di mero lavoro autonomo (attività soggette a iscrizione nel Registro Imprese o attività di micro impresa, generalmente rese a domicilio o presso la propria abitazione, prive di azienda o con una minima organizzazione aziendale e con l'utilizzo di piccole attrezzature, piccolo commercio e intermediazione porta a porta);
- impresa a basso contenuto capitalistico (attività di micro impresa comportanti l'utilizzo di attrezzature e/o macchinari svolte in forma fissa [piccolo negozio o laboratorio] o in forma ambulante mediante automezzo, piccole attività agricole e di allevamento;
- impresa a medio a contenuto capitalistico (attività di piccola impresa che comportano investimenti in attrezzature ed una più complessa organizzazione aziendale, attività agricole e di allevamento)

Costi: la domanda è soggetta all'imposta di bollo temporalmente vigente:

- 2 contrassegni bollo: 1 applicato sulla domanda, 1 allegato alla domanda.
- diritti di segreteria temporalmente vigenti (il pagamento può anche essere effettuato in contanti o tramite bancomat all'atto della richiesta) o sul c.c. postale n. 8334 intestato alla Camera di commercio allegando alla domanda l'attestazione del relativo versamento.

2. Modalità per la richiesta nulla-osta al rilascio del titolo abilitativo/autorizzatorio per l'esercizio di attività di competenza della Camera di Commercio.

Per ottenere il rilascio del nulla-osta è necessario presentare il previsto modello di domanda alla Camera di commercio.

La domanda va sottoscritta con firma semplice del richiedente:

- allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità
- esibendo permesso di soggiorno valido se il richiedente è soggiornante in Italia. Nel caso di permesso di soggiorno scaduto deve essere esibita copia della ricevuta postale di presentazione della domanda di rinnovo.
- allegando altresì tutta la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei relativi requisiti.

Requisiti

I requisiti di onorabilità, qualora previsti, vengono accertati direttamente dall'ufficio procedente.

I titoli professionali che legittimano lo svolgimento delle singole attività (titoli di studio, attestazioni di esperienza lavorativa maturata per un determinato tempo e a determinati livelli, attestazioni del superamento di particolari prove e/o esami) variano in relazione al tipo di attività.

Riferimento: le informazioni relative alle singole attività di competenza dalla camera di commercio sono disponibili direttamente presso gli uffici camerali o consultando il sito http://www.pnud.camcom.it.

Se i titoli **sono stati acquisiti all'estero**, è necessario allegare la documentazione da trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico per il riconoscimento dei titoli di stessi. Si veda http://www.sviluppoeconomico.gov.it

La domanda per ottenere il rilascio del nulla-osta può essere presentata anche da un procuratore; in tal caso la domanda va sottoscritta da quest'ultimo:

- allegando fotocopia del suo documento di identità in corso di validità
- esibendo atto di procura in originale
- allegando altresì tutta la documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti.

La procura può essere:

- redatta in italiano da notaio italiano;
- redatta all'estero nella forma di atto notarile (atto pubblico o scrittura privata autenticata) in lingua straniera: in tal caso deve essere completa di legalizzazione o timbro di Apostille (a seconda dello stato estero) da parte della competente autorità straniera e con traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, o da un traduttore ufficiale con asseverazione resa con giuramento da parte del traduttore davanti ad un Tribunale italiano o tradotta da notaio esercente in Italia che conosce la lingua straniera e presso il quale la procura va depositata prima di essere utilizzata in Italia;
- redatta all'estero in lingua straniera: in tal caso deve essere completa di legalizzazione o timbro di *Apostille* (a seconda dello stato estero) da parte della competente autorità straniera e con traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, o da un traduttore ufficiale con asseverazione resa con giuramento da parte del traduttore davanti ad un Tribunale italiano;
- redatta all'estero in lingua italiana: in tal caso deve essere completa di legalizzazione o timbro di *Apostille* (a seconda dello stato estero) da parte della competente autorità straniera.

Costi: la domanda è soggetta all'imposta di bollo temporalmente vigente:

- 2 contrassegni bollo: 1 applicato sulla domanda, 1 allegato alla domanda.
- diritti di segreteria temporalmente vigenti (il pagamento può anche essere effettuato in contanti o tramite bancomat all'atto della richiesta) o sul c.c. postale n. 8334 intestato alla Camera di commercio allegando domanda l'attestazione del relativo versamento.

ATTI ESTERI

Requisiti di validità in Italia degli atti redatti all'estero

Per atto estero si intende qualunque atto giuridico redatto all'estero, sia redatto da pubbliche autorità che da privati.

Gli atti pubblici redatti da notaio estero, le scritture private autenticate da un notaio estero e gli atti emessi da pubbliche autorità straniere **devono essere legalizzati o muniti di timbro** *Apostille.*

La legalizzazione e l'*Apostille* non sono necessari per:

- i Paesi aderenti alla Convezione di Bruxelles del 25/05/1987 ratificata dall'Italia con legge 24/04/1990, n. 106 (Danimarca, Italia, Francia, Belgio,Irlanda).
- per gli atti pubblici redatti da autorità amministrative, notai e tribunali in Austria (vedere art. 14 della Convenzione tra Repubblica Italiana e Repubblica d'Austria firmata il 30/06/1975 ratificata con legge 02/05/1977, n. 342) e in Germania (vedere la Convenzione Bilaterale tra Repubblica Italiana e Repubblica Federale di Germania firmata il 07/06/1969 ratificata con legge il 12/04/1973, n. 176).

Sono esenti dalla legalizzazione, ma soggetti ad Apostille:

 i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5/10/1961. Ogni Paese aderente alla Convenzione dell'Aja indica l'autorità competente a rilasciare l'Apostille. Informazioni sulla Convenzione dell'Aja e Paesi aderenti: http://www.hcch.net

Non sono soggette a legalizzazione o *Apostille* le scritture private non autenticate.

A tutti gli atti redatti all'estero in lingua straniera deve essere allegata traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, o da un traduttore ufficiale con asseverazione resa con giuramento da parte del traduttore davanti ad un Tribunale italiano o tradotta dal notaio che conosce la lingua straniera e presso il quale gli atti, se notarili, devono essere depositati prima di essere utilizzati in Italia.

Infatti gli atti pubblici redatti da notaio estero e le scritture private autenticate da un notaio estero devono essere depositati presso l'archivio notarile italiano o presso un notaio esercente in Italia ai sensi della legge n.89/1913 art.106 numero 4).

PERMESSO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno deve essere ESIBITO alle autorità amministrative competenti ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. (art.6 dlgs 286/1998).

Le tipologie di permesso di soggiorno valide per l'esercizio di attività di lavoro autonomo sono le seguenti:

permesso di soggiorno per lavoro autonomo

permesso di soggiorno per lavoro subordinato (1)

permesso di soggiorno per motivi familiari

permesso di soggiorno per motivi umanitari

permesso di soggiorno per asilo politico con riconoscimento di rifugiato politico

permesso di soggiorno per lavoro subordinato – attesa di occupazione

(1) Tenuto conto che il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato prevede diversi casi particolari, con indicazioni di precise referenze in Italia specificate in relazione al motivo del rilascio, gli interessati possono rivolgersi direttamente agli uffici camerali per le informazioni di dettaglio circa l'idoneità del proprio permesso di soggiorno all'esercizio di lavoro autonomo.

Permesso di soggiorno in corso di rinnovo

Durante il procedimento di rinnovo, il cittadino extracomunitario in possesso della ricevuta di avvenuta presentazione agli uffici postali della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno continua a godere dei diritti connessi al permesso stesso purchè:

-la domanda di rinnovo sia presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni:

Pertanto per la presentazione delle domande inerenti i procedimenti di competenza del settore anagrafeeconomica (es.Registro delle Imprese, Albo Imprese Artigiane eccetera) è sufficiente esibire:

- copia del permesso di soggiorno scaduto
- copia della ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale all'atto della presentazione della domanda di rinnovo
- copia del documento di identità o copia del passaporto

N.B.: Il permesso di soggiorno non è da confondere con la "carta di soggiorno" ora detta "permesso CE per soggiornanti di lungo periodo", rilasciato a tempo indeterminato, utilizzabile per svolgere qualunque attività lavorativa, salvo quelle che la legge riserva al cittadino o vieta allo straniero, e valido anche quale documento di identificazione personale per cinque anni dal rilascio (D.Lgs. 3/2007), fermo restando l'obbligo di esibizione.

INFORMAZIONI SUL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO E SUA CONVERSIONE

Per tutte le informazioni relative al rilascio del permesso di soggiorno e alla sua conversione consultare il sito ufficiale della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/

E' stato istituito anche un portale informativo <u>www.portaleimmigrazione.it</u> con le informazioni necessarie, nel quale l'interessato, dotato di apposita password di accesso, rilasciata dalle Poste Italiane al momento della presentazione della domanda, può verificare lo stato avanzamento della propria pratica.

GLOSSARIO MINIMO

Visto d'ingresso: documento di ingresso rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o di stabile residenza dello straniero, e apposto sul passaporto dello straniero.

Permesso di soggiorno: documento di soggiorno rilasciato dallo Stato Italiano o da uno Stato appartenente all'Unione Europea.

Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo: documento di soggiorno rilasciato dallo stato italiano a tempo indeterminato valido per svolgere qualsiasi attività lavorativa salvo quelle che la legge riserva al cittadino o vieta allo straniero, e valido anche quale documento di identificazione personale per cinque anni dal rilascio.

Attestazione dei parametri finanziari: documento rilasciato dalla Camera di Commercio che attesta l'ammontare della disponibilità finanziaria minima di riferimento per lo svolgimento di attività lavorativa autonoma, anche in riferimento a stranieri che intendono operare come soci prestatori d'opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni.

Nulla-osta: dichiarazione rilasciata dalla autorità competente attestante l'assenza di motivi ostativi al rilascio di titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato (esempio: il comune rilascia il nulla-osta per l'attività di commercio al dettaglio o ambulante; la camera di commercio rilascia il nulla-osta per l'attività di commercio all'ingrosso).

Legalizzazione di atto estero: attestazione ufficiale resa dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha sottoscritto l'atto estero e della autenticità della sua firma.

Apostille: forma semplificata e sostitutiva della legalizzazione consistente in una attestazione resa dalla autorità straniera competente della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha sottoscritto l'atto estero e della autenticità del suo sigillo o timbro.

Traduzione: l'atto formato all'estero, se redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale; in quest'ultimo caso la traduzione deve essere munita di asseverazione resa con giuramento da parte del traduttore davanti ad un Tribunale italiano; per gli atti notarili, la traduzione può essere fatta anche dal notaio esercente in Italia che conosce la lingua straniera e che riceve in deposito gli atti stessi per consentirne l'utilizzo in Italia. **Riconoscimento dei titoli acquisiti all'estero:** procedimento amministrativo volto a riconoscere validi per l'esercizio di professioni in Italia i titoli di studio e le esperienze professionali acquisiti all'estero.